Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 | **Roma Sabato 15 aprile** | **Numero 89**

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle tariffe per le inserzioni sulla *Gazzetta ufficiale*, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Errata-corrige.

Leggi e decreti.

LEGGE *6 aprile 1922, n. 448, che autorizza l'ammissione in servizio di invalidi e mutilati di guerra già riconosciuti idonei nei corsi statali postelegrafonici.*

REGIO DECRETO *2 marzo 1922, n. 359, concernente la riforma del sistema tributario della Camera di commercio e industria di Bologna.*

REGIO DECRETO *26 marzo 1922, n. 438, che proroga la esonerazione del pagamento del dazio doganale alla importazione della carta da giornali in Tripolitania e in Cirenaica.*

REGIO DECRETO *26 marzo 1922, n. 439, che proroga ulteriormente la validità del decreto Luogotenenziale 1° giugno 1918, n. 860, circa l'importazione nella Tripolitania e nella Cirenaica, in esenzione dal dazio doganale, delle barche, reti, ed attrezzi da pesca comune provenienti dal Regno.*

REGI DECRETI nn. 420 421, 422, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432 43[illegible] e 44[illegible] *riflettenti: Riordinamento di R. scuola, soppressione di archivi notarili, modificazioni al regolamento di tassa di soggiorno, variazione di classe di Comune, riscossione di dazi, applicazioni di tassa di esercizio e di aree fabbricabili ed erezione in Ente morale.*

RELAZIONI e REGI DECRETI *per la proroga dei poteri del Regio commissario straordinario di Francavilla di Sicilia (Messina) e per gli scioglimenti dei Consigli comunali di Villacollemandina (Massa) e di Genzano di Potenza (Potenza).*

Disposizioni diverse

Corte dei conti: Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero per l'industria e il commercio*: Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — *Concorsi.*

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE.

Nel Regio decreto 26 gennaio 1922, n. 212, recante disposizioni circa i nuovi quadri di classificazione del personale delle ferrovie dello Stato, in applicazione della legge 7 aprile 1921, n. 368, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 21 marzo u. s., n. 67, all'art. 13 (linea 6ª), per inesattezza della copia trasmessa dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, la data del decreto Luogotenenziale n. 1393, in esso citato, è stata erroneamente indicata « 15 agosto 1917 » invece che « 13 agosto 1917 », come è detto nel testo originale e come qui si rettifica.

Nel R. decreto 19 febbraio 1922, n. 253, che approva lo statuto dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, con sede centrale in Roma, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 28 marzo u. s., n. 73, si incorse, in confronto del testo originale del decreto stesso, negli errori seguenti:

All'art. 2 (linea 32) fu stampato « Società di mutuo soccorso o pignoramento » invece di « miglioramento »;

all'art. 5 (linea 3) fu stampato « consesso » invece di « consenso »;

all'art. 7 (linea 6) fu stampato « quin giorni » invece di « quindici giorni »;

allo stesso art. 7 (linea 9) deve leggersi « al pagamento entro altri quindici giorni e non « al pagamento entro quindici giorni »;

all'art. 25 (linea 7) deve leggersi « i due vice presidenti » e non « i due presidenti »;

all'art. 26 (linea 3) deve leggersi « salva la competenza » e non « salva competenza »;

ed infine all'art. 40 (linea 13) deve leggersi « tra il direttore ed il Comitato » e non « od il Comitato ».

LEGGI E DECRETI

Il numero 448 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il ministro delle poste e dei telegrafi è autorizzato ad ammettere in servizio nella qualità di avventizi, in sostituzione di personale mancante, i 229 invalidi della guerra risultati idonei nell'esame di abilitazione al termine del 3° a 4° corso di istruzione postelegrafonica presso le scuole statali di rieducazione dell'Opera nazionale di assistenza e gli 88 invalidi che nell'esame medesimo, pure non avendo conseguito la idoneità, riportarono una votazione non inferiore ai 6 decimi in ciascuna materia.

Con decreto del ministro delle poste e dei telegrafi agli invalidi predetti verranno affidate le mansioni di impiegato o di agente, a seconda che essi abbiano conseguito negli esami un voto non inferiore o inferiore ai 7 decimi.

Tutti gli indicati avventizi saranno nominati a posti di ruolo, in qualità di ufficiale e di aiuto ufficiale, a norma delle vigenti disposizioni, o di allievi commessi, a seconda del risultato degli esami, come innanzi subiti, non appena avranno avuto applicazione le disposizioni della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

La presente legge andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FULCI — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 359 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 44, 45 e 48 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno e l'art. 30 del regolamento approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge medesima;

Visto il R. decreto 7 luglio 1869, n. MMCLXXXIX parte supplementare, col quale la Camera di commercio e industria di Bologna è autorizzata ad imporre un'annua tassa sugli esercenti commercio e industria nel proprio distretto camerale;

Vista la deliberazione 21 giugno 1919 con la quale la predetta Camera approvò una riforma dell'attuale sistema tributario camerale;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Bologna è autorizzata ad imporre un'annua tassa sul reddito proveniente da ogni forma di attività commerciale e industriale esplicata nel proprio distretto camerale.

Art. 2.

Tutte le aziende, di qualsiasi specie e natura, che esercitano commercio o industria nella circoscrizione della Camera di commercio di Bologna o contemporaneamente in quella di altra o di altre Camere, sia che abbiano nella provincia di Bologna la loro sede principale, sia che vi abbiano solo stabilimenti, succursali, od anche semplici agenzie, sono tenute al pagamento della tassa camerale a favore della Camera di commercio di Bologna, in base ai redditi ricavati nel suo distretto.

Art. 3.

Sono esenti dalla tassa i redditi netti accertati che non raggiungono le L. 500 annue.

Art. 4.

La tassa di cui all'art. 1 del presente decreto, non potrà essere superiore alle quote portate per i singoli redditi dalla tabella seguente:

Classi		Reddito lire			Tassa in lire
1	da	500	a	1200	3 —
2	»	1201	»	1300	4 —
3	»	1301	»	1100	5 —
4	»	1401	»	1500	6 —
5	»	1501	»	1600	7 —
6	»	1601	»	1700	8 —
7	»	1701	»	1800	9 —
8	»	1801	»	1900	10 —
9	»	1901	»	2000	11 —
10	»	2001	»	2200	12 —
11	»	2201	»	2400	13 —
12	»	2401	»	2600	14 —
13	»	2601	»	2800	15 —
14	»	2801	»	3000	16 —
15	»	3001	»	3200	18 —
16	»	3201	»	3400	19 —
17	»	3401	»	3600	21 —
18	»	3601	»	3800	22 —
19	»	3801	»	4000	24 —
20	»	4001	»	4200	25 —
21	»	4201	»	4400	27 —
22	»	4401	»	4600	28 —
23	»	4601	»	4800	29 —
24	»	4801	»	5000	31 —
25	»	5001	»	5250	33 —
26	»	5251	»	5500	35 —
27	»	5501	»	5750	37 —

Classi		Reddito lire			Tassa in lire
—		—			—
28	»	5751	»	6000	39 —
29	»	6001	»	6250	41 —
30	»	6251	»	6500	43 —
31	»	6501	»	6750	45 —
32	»	6751	»	7000	47 —
33	»	7001	»	7250	49 —
34	»	7251	»	7500	51 —
35	»	7501	»	7750	53 —
36	»	7751	»	8000	55 —
37	»	8001	»	8250	57 —
38	»	8251	»	8500	59 —
39	»	8501	»	8750	62 —
40	»	8751	»	9000	64 —
41	»	9001	»	9250	66 —
42	»	9251	»	9300	68 —
43	»	9501	»	9750	71 —
44	»	9751	»	10000	74 —
45	»	10001	»	11000	78 —
46	»	11001	»	12000	86 —
47	»	12001	»	13000	95 —
48	»	13001	»	14000	104 —
49	»	14001	»	15000	112 —
50	»	15001	»	16000	120 —
51	»	16001	»	17000	130 —
52	»	17001	»	18000	140 —
53	»	18001	»	19000	150 —
54	»	19001	»	20000	160 —
55	»	20001	»	22500	180 —
56	»	22501	»	25000	200 —
57	»	25001	»	27500	225 —
58	»	27501	»	30000	250 —
59	»	30001	»	35000	285 —
60	»	35001	»	40000	335 —
61	»	40001	»	45000	380 —
62	»	45001	»	50000	430 —
63	»	50001	»	55000	485 —
64	»	55001	»	60000	535 —
65	»	60001	»	65000	585 —
66	»	65001	»	70000	640 —
67	»	70001	»	75000	700 —
68	»	75001	»	80000	750 —
69	»	80001	»	90000	835 —
70	»	90001	»	100000	940 —
71	»	100001 e oltre (1).			

(1) Senza limite (percentuale massima L. 1 ogni 100 lire di reddito accertato).

Art. 5.

Entro i limiti della base indicata, per le singole classi, dalla tabella di cui all'articolo precedente, la Camera di commercio di Bologna sottoporrà in ciascun anno all'approvazione del Ministero per l'industria e il commercio la quota effettiva della tassa da riscuotere per ciascuna classe.

Art. 6.

La classificazione delle Aziende da sottoporsi alla tassa, verrà fatta dalla Camera sulla base dei redditi accertati dalle Agenzie delle Imposte agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, ove per qualsiasi ragione, causa o motivo, non sia accertato, per determinate Aziende, reddito di ricchezza mobile, la classificazione verrà fatta al reddito accertato di ufficio dalla Camera stessa.

Art. 7.

La tassa camerale sarà riscossa coi privilegi delle pubbliche imposte e secondo le norme contenute nell'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, ed approvato dal ministro proponente.

Art. 8.

La Camera di commercio di Bologna applicherà la tassa di cui all'art. 1 del presente decreto in base alla tabella indicata nell'art. 4 del decreto stesso, limitatamente agli anni 1922-923.

Art. 9.

Il R. decreto 7 luglio 1869, n. MMCLXXXIX, parte supplementare, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

REGOLAMENTO

per l'applicazione e la riscossione della tassa camerale nel distretto della Camera di commercio e industria della provincia di Bologna

—

Art. 1

La tassa camerale ha carattere reale, cioè colpisce i redditi provenienti da ogni forma di attività commerciale o industriale con riguardo al luogo dove il reddito si produce. Le Aziende per altro saranno identificate col nome delle Ditte o degli Enti morali che esercitano le varie forme di attività commerciale e industriale.

Art. 2.

Sono soggetti al pagamento della tassa camerale, e a tal fine inscritti in appositi ruoli, tutte le Aziende che nella circoscrizione della Camera di commercio e industria di Bologna (provincia di Bologna) esercitano commercio od industrie, tanto nel caso che nella circoscrizione stessa venga esplicata tutta l'attività commerciale o industriale, quanto solamente parte di essa; sia che nella circoscrizione abbiano la loro sede principale, o vi figurino soltanto con filiali, stabilimenti, succursali ed anche con semplici Agenzie.

Art. 5.

I ruoli dei contribuenti la tassa di commercio sono formati in base ai dati forniti dall'anagrafe commerciale, nonchè da ogni altro mezzo d'indagine (Ruoli di ricchezza mobile, elenchi dei contribuenti la tassa esercizi e rivendite la tassa sui pesi e misure, ecc.), che venga reputato idoneo per constatare l'esistenza di una Azienda e valutarne la potenzialità economica. Alla determinazione del reddito per la classificazione delle Aziende, secondo l'apposita tabella, la Camera ricorrerà esclusivamente nei soli casi nei quali mancasse per qualsiasi ragione ac-

certamento di reddito per parte delle Agenzie delle imposte agli effetti della imposta di ricchezza mobile. Per questo, la Camera di commercio si procurerà ogni anno dall'Agenzia delle imposte dirette copia dell'elenco dei contribuenti soggetti all'imposta sulla ricchezza mobile, limitatamente ai gruppi e alle categorie nei quali sia applicabile l'imposta camerale.

Art. 4.

Ogni anno la Camera, insieme col bilancio di previsione, sottopone all'approvazione del Ministero la quota per categorie della tassa camerale da riscuotersi effettivamente per l'anno successivo.

Art. 5.

In base agli elementi posseduti, la Camera, entro il mese di gennaio, compila ed approva una matricola dei contribuenti la tassa di commercio, matricola che viene pubblicata e resa ostensibile agli interessati mediante affissione all'Albo camerale per non meno di dieci giorni. Gli interessati ne vengono informati a mezzo di apposito manifesto da affiggersi all'Albo dei Comuni del distretto camerale, nel quale avviso saranno contenute le norme per la presentazione dei reclami.

Le nuove iscrizioni e le variazioni in confronto dell'anno precedente sono notificate entro il termine della pubblicazione agli interessati a mezzo del messo comunale.

Art. 6.

Terminata la pubblicazione delle matricole, la segreteria camerale procede alla trascrizione sui ruoli per ciascuno dei Comuni appartenenti al distretto amministrativo della Camera, facendo le rettificazioni rese necessarie per effetto delle decisioni di cui al successivo articolo 9.

I ruoli dei contribuenti dovranno contenere:

a) il numero d'ordine;

b) il cognome e nome del proprietario dell'Azienda o la denominazione della Ditta o Società commerciale;

c) la natura dell'esercizio;

d) la residenza;

e) la classe di iscrizione e la corrispondente quota di tassa camerale;

f) le eventuali osservazioni.

Art. 7.

I ruoli così compilati, muniti della firma del presidente della Camera, sono trasmessi non oltre il 15 marzo, al prefetto, il quale col proprio visto, li rende esecutivi.

Art. 8.

Riportata l'approvazione di cui all'articolo precedente, i ruoli sono spediti ai sindaci di vari Comuni per la loro pubblicazione. Nella segreteria della Camera è pubblicato il ruolo del comune di Bologna.

La pubblicazione durerà otto giorni e di essa sarà data notizia con avviso da affiggersi in tutti i Comuni per cura dei rispettivi sindaci. Nell'avviso si faranno noti i termini prefissi al pagamento e le norme per la presentazione dei reclami.

Art. 9.

Il Consiglio camerale sentita la Commissione delegata all'esame dei ricorsi, giudicherà su questi in via amministrativa, e le decisioni saranno dalla Presidenza notificate agli interessati.

Art. 10.

I reclami non sospendono il pagamento della tassa, questa sarà però retrodata se il reclamo sia accolto. Potrà anche essere accordata la retrodazione di quelle tasse che siano state iscritte nel ruolo per evidente errore materiale, dopo la iscrizione o l'altra simile causa purchè ne sia fatta domanda entro un mese dall'avvenuto pagamento e sia di questo fornita la prova.

Art. 11.

La tassa annuale è dovuta per tutte le aziende esistenti al momento della formazione del ruolo, qualunque cambiamento avvenga durante l'anno nella loro proprietà, nella loro Ditta o nella qualità del commercio.

Tuttavia potrà la Camera retrodare metà della tassa a chi provi di aver avuto esercizio per meno di sei mesi.

Art. 12.

È in facoltà della Camera di compilare, colle norme sopraindicate, ruoli suppletivi per quelle Aziende che fossero sfuggite nella compilazione del ruolo o fossero state aperte in epoca posteriore.

Art. 13.

Spirato il termine per la pubblicazione di cui all'art. 8 del presente regolamento i ruoli verranno messi in riscossione per opera degli esattori delle imposte, e la percezione della tassa è regolata colle norme tutte e coi privilegi coi quali hanno luogo le riscossioni delle imposte per conto dello Stato.

Art. 14.

Nei casi non previsti dal presente regolamento saranno applicabili le disposizioni della legge e del regolamento per l'imposta di ricchezza mobile.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria e il commercio
TEOFILO ROSSI.

Il numero 438 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visti i Regi decreti 27 gennaio 1921, n. 36, 9 giugno 1921, n. 790, e 26 agosto 1921, n. 1369;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' prorogata fino al 31 dicembre 1922, a datare dal 1° gennaio di detto anno, la esonerazione del pagamento del dazio doganale alla importazione della carta da giornali in Tripolitania e in Cirenaica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — AMENDOLA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 439 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 860, sulla ammissione in Tripolitania e in Cirenaica, in esenzione dal dazio doganale, delle barche, delle reti e degli attrezzi da pesca comune;

Visto il R. decreto 16 giugno 1921, col quale, a decorrere dal 1° maggio 1921 venne prorogata di un anno la validità delle disposizioni di cui al decreto Luogotenenziale suddetto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' prorogata di un altro anno, a datare dal 1° maggio 1922, la validità delle disposizioni di cui al decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 860, circa la importazione nella Tripolitania e nella Cirenaica, in esenzione dal dazio doganale, delle barche, delle reti e degli attrezzi da pesca comune, importati dal Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — AMENDOLA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti decreti:

N. 420. Regio decreto 16 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, si provvede al riordinamento della R. scuola d'arte applicata all'industria di Siracusa.

N. 421. Regio decreto 9 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro per la giustizia e gli affari di culto, l'archivio notarile mandamentale di Castiglione Messer Marino del distretto notarile di Lanciano, viene soppresso e gli atti e i documenti in esso conservati passeranno in deposito nell'archivio notarile distrettuale di Lanciano a cura del detto comune di Castiglione Messer Marino.

N. 422. Regio decreto 2 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si modificano gli articoli 3, 5 e 6 del regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nel comune di Acqui, ai sensi della legge 11 dicembre 1910, n. 863.

N. 426. Regio decreto 16 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Rovigo è dichiarato di terza classe agli effetti del dazio consumo, con decorrenza dal 1° aprile 1922.

N. 427. Regio decreto 16 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Porto Maurizio è autorizzato a riscuotere un dazio proprio di L. 30 a quintale sul cristallo, lavori ed oggetti di cristallo; di L. 2 sulle damigiane; di L. 10 sugli zerbini e stuoie a disegni o senza; di L. 20 sui lavori da panieraio di 1ª classe, di L. 5 sui lavori da panieraio di 2ª classe; di L. 15 sull'amido; di L. 25 sui pennelli e di L. 20 sul sughero in turaccioli.

N. 428. Regio decreto 9 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al Comune di Sacconago (Milano), di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 3000.

N. 429. Regio decreto 9 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Spoleto (Perugia) di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 430. Regio decreto 9 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Turbiago (Milano) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 431. Regio decreto 9 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze è data facoltà al comune di Sovico (Milano) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1922 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 432. Regio decreto 9 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Villata (Novara) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1922 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 433. Regio decreto 9 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Spezia (Genova) di applicare, dalla data del decreto stesso, la tassa sulle aree fabbricabili ed è approvato il relativo regolamento deliberato dal R. commissario il 10 maggio 1920 e modificato dal Consiglio comunale in adunanza 25 febbraio 1921.

N. 443. Regio decreto 6 aprile 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Consorzio fra le cooperative di produzione, lavoro e agricole della provincia di Bergamo, viene eretto in Ente morale, ed approvato lo statuto organico relativo.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 2 aprile 1922, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Francavilla di Sicilia (Messina).

SIRE!

Con R. decreto 5 gennaio 1922 vennero prorogati i poteri del R. commissario di Francavilla di Sicilia per dar modo alla straordinaria amministrazione di portare a compimento importantissimi problemi di ordine amministrativo e finanziario fra i quali, principalissimo, quello dell'impianto elettrico.

Poichè non è stato finora possibile sistemare definitivamente i vari servizi pubblici, si rende necessario di prorogare di altri tre mesi i poteri del R. commissario.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 2 ottobre 1921, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Francavilla di Sicilia, in provincia di Messina, nonchè quello in data 5 gennaio 1922, con cui venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con R. decreto 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Francavilla di Sicilia è prorogato di altri tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 marzo 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Villacollemandina (Massa).

SIRE!

In seguito ad una dimostrazione popolare ostile agli amministratori del comune di Villacollemandina, ed alle conseguenti dimissioni del sindaco, il Consiglio comunale si divise in due gruppi uguali ed antagonistici, separati da loro da insanabili divergenze, che resero impossibile il funzionamento dell'Amministrazione.

Preoccupata da tale situazione, che minacciava di protrarsi e che era gravida di pericoli anche per l'ordine pubblico l'autorità politica locale convocava d'ufficio il Consiglio per le determinazioni necessarie; ma i consiglieri rassegnarono in massa le dimissioni, sicchè il prefetto dovette affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Non essendo ora possibile, attese le condizioni dell'ordine pubblico, indire le elezioni per la costituzione della normale rappresentanza, nè potendosi d'altra parte protrarre a lungo la gestione del commissario prefettizio, si rende indispensabile siccome pure ha ritenuto il Consiglio di Stato, nell'adunanza del 24 febbraio u. s. lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Villacollemandina, in provincia di Massa, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Ascanio Sepe, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 19 febbraio 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Genzano di Potenza (Potenza).

SIRE!

Una grave agitazione manifestatasi nel comune di Genzano per l'applicazione della tassa esercizi e rivendite, rese nel giugno 1921 necessario il compimento di un'inchiesta sul funzionamento di quella civica azienda.

Dalla relazione presentata dal funzionario inquirente sono emerse gravi irregolarità e partigianerie commesse dagli amministratori, specie in ordine all'applicazione delle tasse, all'esecuzione di pubblici lavori, al licenziamento ed all'assunzione del personale, all'organizzazione e funzionamento degli uffici, alla gestione dell'Annona e della pubblica finanza.

È poi stato accertato che la Giunta ed il Consiglio comunale sono stati raramente convocati, mentre i pubblici servizi sono

del tutto negletti e l'azienda versa in critiche condizioni finanziarie.

Contestati agli amministratori tali accertamenti, sembrò, da prima, che questi intendessero provvedere ad eliminarli entro breve termine; ma poichè nuove denunzie e lagnanze continuavano a pervenire all'autorità competente, fu nel novembre 1921 disposta una seconda inchiesta, che accertò nuove e più gravi irregolarità sul funzionamento dell'azienda stessa, tanto che taluni amministratori dovettero essere denunziati all'autorità giudiziaria per grave reato.

E poichè le deduzioni fornite all'Amministrazione a seguito delle nuove contestazioni, confermano che non è più possibile attendersi da essa l'avviamento dell'azienda a condizioni normali di vita, e d'altra parte il malcontento popolare per il cattivo funzionamento dei pubblici servizi si è di recente aggravato tanto da costringere l'autorità politica al continuo impiego di forze di P. S, si rende indispensabile, oltre che per gravi motivi d'ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. commissario.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 gennaio u. s., provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Genzano di Potenza, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Giuseppe Cornacchia è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 29 dicembre 1921:

Il R. decreto 6 gennaio 1921, col quale venivano accettate le volontarie dimissioni dall'impiego di segretario alla Corte dei conti del dott. Paolo Gradara a decorrere dal 18 dicembre 1920, è modificato nel senso che il detto funzionario cessa di appartenere al personale di ruolo della Corte stessa a decorrere dall'8 settembre 1920, anzichè dal 18 dicembre stesso anno, in seguito alla sua nomina ad agente delle Imposte dirette.

Con R. decreto del 20 dicembre 1921:

Anello Paolo, applicato, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio a decorrere dal 1° dicembre 1921.

Con R. decreto del 5 gennaio 1921:

Pastore Galderio dott. Ludovico, segretario, in aspettativa per motivi di salute, cessa di far parte del personale di ruolo della Corte dei conti dal 1° novembre 1921, per non avere ripreso servizio alla scadenza dell'aspettativa stessa.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 13 aprile 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	171 23	Dinari	—
Londra	81 49	Corone jugoslave	—
Svizzera	359 32	Belgio	158 59
Spagna	—	Olanda	—
Berlino	6 21	Pesos oro	—
Vienna	0 27	Pesos carta	—
Praga	37 25	New York	18 41

Oro . . . . . . 355 23.

Media dei consolidati negoziati a contanti;

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	71 10	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	78 03	—

CONCORSI

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, che reca provvedimenti a favore del personale delle Regie scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso la R. scuola di arti e mestieri in Vittoria, è aperto il concorso per titoli e per esami per il posto di insegnante di disegno di ornato, geometrico, proiezioni, calligrafia e plastica.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata

da L. 2, corredato dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi ragione ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

Le domande devono indicare con precisione cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso o gli siano restituiti a concorso ultimato, i documenti ed i titoli.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale competente;

b) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere, autenticata dall'autorità competente;

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnante, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto;

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

e) abilitazione all'insegnamento artistico industriale, o diploma di abilitazione del disegno nelle scuole tecniche o normali;

f) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa.

g) l'elenco, in carta libera, completo e in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli o pubblicazioni presentati al concorso, firmati dal candidato.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere b), c) e d) devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere b) e c) il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreti Ministeriali o Reali.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato, rilasciato da autorità, preposte ad Istituti di istruzione media e normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore, dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso, per mezzo di lettera raccomandata, del giorno nel quale cominceranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. In tale giudizio la Commissione suddetta terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia devono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto che accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

L'insegnante prescelto sarà nominato straordinario per un periodo di due anni, durante i quali egli sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole è nominato ordinario, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni, istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato dalla scuola e dal Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 4300 oltre l'indennità caroviveri. Nominato ordinario continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di L. 700 ciascuno, due quinquennali di L. 500 ciascuno ed un ultimo quadriennale per merito, di L. 600, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 8.900.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 22 giugno 1913, n. 1014.

Roma, 30 marzo 1922.

Pel ministro
BOSCO LUCARELLI.

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.